



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11

Legge di semplificazione 2020 2

Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 12

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) 9

Supplemento n. 22 - Lunedì 25 maggio 2020

Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11
Legge di semplificazione 2020

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Indice

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 28 *sexies* della l.r. 34/1978 e all'art. 1 della l.r. 9/2020)
Art. 2 (Modifiche agli articoli 3 e 32 della l.r. 1/2012)
Art. 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)
Art. 4 (Modifiche agli articoli 51, 52 bis, 52 ter e 53 della l.r. 7/2012)

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO

- Art. 5 (Modifiche agli articoli 3, 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)
Art. 6 (Modifiche agli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004)
Art. 7 (Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 4/2020)
Art. 8 (Modifica all'articolo 47 della l.r. 26/1993)
Art. 9 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 11/2014)
Art. 10 (Modifica all'articolo 88 della l.r. 6/2010)
Art. 11 (Integrazione dell'articolo 84 della l.r. 27/2015)
Art. 12 (Fondo per l'anticipazione sociale)

TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE

- Art. 13 (Nuove disposizioni per la regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. Modifiche agli articoli 9 e 13 della l.r. 4/2016)
Art. 14 (Modifiche agli articoli 42 e 60 della l.r. 6/2012)
Art. 15 (Introduzione dell'articolo 19 bis alla l.r. 9/2001)
Art. 16 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 12/2005)
Art. 17 (Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e inserimento dell'articolo 17.1 nella l.r. 26/2003)
Art. 18 (Modifica all'articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006)
Art. 19 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater)
Art. 20 (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle ALA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT)
Art. 21 (Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di autorizzazione unica ambientale)
Art. 22 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2001)

TITOLO IV
AMBITO SOCIO-SANITARIO

- Art. 23 (Disposizioni relative ai ticket sanitari)
Art. 24 (Entrata in vigore)

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1
(Modifiche all'articolo 28 *sexies* della
l.r. 34/1978 e all'articolo 1 della l.r. 9/2020)

1. Alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 *sexies* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della re-

gione) le parole «e ai finanziamenti concessi nel rispetto della disciplina o della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché ai finanziamenti, anche con fondi regionali, inquadrati come aiuti di Stato, se la disciplina europea di settore prevede percentuali più elevate di finanziamento pubblico.*».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è inserito il seguente:

«6 bis. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-*sexies* della l.r. 34/1978, i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.».

Art. 2
(Modifiche agli articoli 3 e 32 della l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 dopo la parola «trasparenza,» è inserita la seguente: «*efficacia,;*»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predefiniti sulla base di obiettivi individuati.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«2.1. La Giunta regionale individua specifiche modalità per l'analisi preventiva dei costi e benefici dei bandi regionali, anche tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 2 bis.»;

d) il comma 2 bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:

a) definisce gli standard e i modelli per l'uniformità dei relativi procedimenti;

b) adotta strumenti informatici per la predisposizione uniforme e omogenea dei bandi regionali, prevedendo modalità di gestione nativa digitale degli stessi bandi, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza delle procedure e di semplificare l'accesso alle informazioni e la presentazione delle domande. Inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione può individuare, senza oneri per la finanza regionale, i soggetti, tra cui associazioni di categoria, patronati e CAAF, abilitati al supporto dei cittadini privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica nelle procedure di partecipazione ai bandi e all'accesso alla piattaforma informatica;

c) assicura il supporto nella presentazione delle domande, anche tramite il coinvolgimento degli Uffici territoriali regionali (UTR), con riferimento ai soggetti privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica;

d) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l'effettuazione;

e) definisce la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire una omogeneità e semplificazione del linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione;

f) determina modalità omogenee di rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari/destinatari, al fine di assicurare uniformità nell'erogazione delle risorse pubbliche;

g) adotta strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;

- h) *individua un unico punto di accesso telematico ai bandi di Regione, a disposizione anche di altri enti o organismi pubblici lombardi.*;
- e) il comma 2 ter dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi e degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nonché della valutazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa effettuata ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 3.»

Art. 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Qualora nei termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale l'assemblea dei sindaci non provveda alle elezioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini il sindaco della Città metropolitana di Milano o il presidente della provincia interessata convoca il rispettivo consiglio per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g). L'elezione avviene secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, intendendosi sostituite a tal fine le assemblee dei sindaci con i rispettivi consigli provinciali o metropolitano, anche sulla base delle candidature pervenute dai sindaci che ne facciano richiesta al sindaco della Città metropolitana o al presidente della provincia entro i termini fissati con l'atto di convocazione del rispettivo consiglio. Ciascun componente del consiglio provinciale o metropolitano può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.»

2. Il termine per la convocazione dei consigli provinciali o metropolitano, previsto al comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come modificata dal presente articolo, è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata elezione, entro la stessa data, dei rappresentanti comunali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009.

Art. 4 (Modifiche agli articoli 51, 52 bis, 52 ter e 53 della l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente: *«Digitalizzazione delle comunicazioni e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni»;*

- b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate alla digitalizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'attivazione di modelli di interoperabilità basati sulle linee guida approvate dalla Agenzia per l'Italia Digitale, nonché lo sviluppo di ecosistemi digitali ai sensi dell'articolo 52 quater.»;

- c) il comma 1 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in conformità all'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, garantisce, nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa, il riuso dei programmi informatici di cui la Regione stessa e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 sono titolari.»;

- d) il comma 2 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:

«2. A tale scopo con provvedimento della Giunta regionale è istituita, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 bis, del d.lgs. 82/2005 e delle Linee Guida in tema di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, la piattaforma idonea a soddisfare i requisiti definiti dalle suddette Linee Guida.»;

- e) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 bis sono abrogati;

- f) al comma 1 dell'articolo 52 ter le parole «e per la gestione del patrimonio informativo» sono sostituite dalle seguenti: *«, nonché per la gestione e valorizzazione del patrimonio informativo sia in termini di diffusione e riuso dei dati aperti che di esposizione di interfacce applicative per abilitare ecosistemi digitali di cui all'articolo 52 quater.»;*

- g) al comma 2 dell'articolo 52 ter le parole «sulla base di specifici accordi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2020», definisce le modalità di accesso ai servizi infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione tramite ARIA s.p.a.»;*

- h) il comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale supporta l'adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, aventi sede o comunque operanti nel territorio regionale, attraverso la piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino - IdPC) integrata con lo SPID tramite moduli applicativi dedicati.»

TITOLO II AMBITO ECONOMICO

Art. 5 (Modifiche agli articoli 3, 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, comma 2 bis, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: *«entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all'anno 2020, il differimento di tale termine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).»;*

- b) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 bis le parole «Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con Regione Lombardia, sono approvate» sono sostituite dalle seguenti: *«Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con la Regione e gli adeguamenti statutari necessitati da previsioni di legge a contenuto vincolato sono approvati»;*

- c) al terzo periodo dell'alinnea del comma 4 dell'articolo 22 ter le parole «; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.» sono sostituite dalle seguenti: *«; in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità dello stesso parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione, prevale il voto del presidente.»*

2. Le modifiche di cui al comma 1, lett. c), si applicano anche ai rinnovi dei consigli di gestione di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti degli enti gestori interessati si intendono automaticamente adeguati, riguardo alla disciplina della composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1, lett. c).

Art. 6 (Modifiche agli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004)

1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio - Collegato ordinamentale 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'alinnea del comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal

Supplemento n. 22 - Lunedì 25 maggio 2020

dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario.»;

- b) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
- «2 bis. Non è consentito l'acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista al comma 1.»;*
- c) al comma 3 dell'articolo 11, le parole «della disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: *«delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 bis»;*
- d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura e distanza di rispetto fra apiari)

1. Ai fini del presente articolo, per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettariifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto interministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»), deve, in alternativa:

- a) *aver aderito al piano di accreditamento delle aziende apistiche disciplinato dal decreto dirigenziale 23 marzo 2018, n. 4149 (Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia);*
- b) *aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi;*
- c) *aver acquisito, da non oltre trenta giorni, un certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all'articolo 11, comma 1.*

3. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

5. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.».

Art. 7
(Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 4/2020)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 151, dopo le parole «per il consumo sul posto» sono inserite le seguenti: *«o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio»;*
- b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, dopo le parole «strutture aziendali» sono inserite le seguenti: *«o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione»;*
- c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, le parole «è consentita la somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: *«sono consentite la preparazione e la somministrazione»;*
- d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 è sostituita dalla seguente:

«b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno oppure, quarantacinque pasti al giorno nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore agricolo, come previsto dal comma 6, di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno con riguardo alla ricettività massima consentita e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;»;

- e) i commi 5 e 6 dell'articolo 152 sono abrogati;

- f) al comma 2 dell'articolo 155, dopo la parola «ricavati» è inserita la seguente: *«preferibilmente»;*
- g) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156, le parole «compresi prodotti iscritti nell'elenco dei prodotti tradizionali» sono soppresse e le parole «prodotti caratterizzati dai marchi» sono sostituite dalle seguenti: *«prodotti lombar-di a marchio»;*
- h) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 156, le parole «fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica» sono soppresse;
- i) dopo il comma 4 dell'articolo 156 è inserito il seguente:

«4 bis. Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna») anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.»;

- j) al comma 2 dell'articolo 158, le parole «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 152, comma 5» sono soppresse;
- k) al comma 3 dell'articolo 162, la parola «se» è sostituita dalla seguente: *«due»;*
- l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 163 è soppressa.

2. L'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) è abrogato.

Art. 8
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 26/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

«2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a partecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.».

Art. 9
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica:

- a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole «cessazione dell'attività» sono inserite le seguenti: *«nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale.».*

Art. 10
(Modifica all'articolo 88 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

- a) al secondo periodo del comma 3 bis dell'articolo 88, le parole «alla Regione» sono soppresse.

Art. 11**(Integrazione dell'articolo 84 della l.r. 27/2015)**

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 84 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per l'anno 2020 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 38. Non trova altresì applicazione l'obbligo di rispettare i periodi di interruzione dell'attività di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), e all'articolo 29, comma 2, rispettivamente per le case e appartamenti per vacanze e per i bed & breakfast.»

b) la rubrica dell'articolo 84 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

Art. 12**(Fondo per l'anticipazione sociale)**

1. Nell'ambito delle azioni di sostegno previste all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), alla missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 03 «Sostegno all'occupazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 è istituito il «Fondo per le anticipazioni sociali» con dotazione finanziaria pari a 1.350.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2020-2021, da conferirsi in gestione a Finlombarda s.p.a.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno dell'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione da parte degli istituti bancari. In particolare, possono accedere al Fondo di cui al comma 1, le anticipazioni sociali erogate dagli istituti bancari in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell'azienda, e la corresponsione di tale indennità da parte dell'INPS o di Fondi di solidarietà, qualora non avesse luogo la restituzione dell'importo anticipato, secondo quanto previsto dai provvedimenti assunti nell'ambito del citato decreto-legge 18/2020.

3. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale dirigenziale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.

4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate alla missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 03 «Sostegno all'occupazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.»

**TITOLO III
 AMBITO TERRITORIALE**
Art. 13
(Nuove disposizioni per la regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. Modifiche agli articoli 9 e 13 della l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «da applicare per il reticolo principale e minore» sono sostituite dalle seguenti: «da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore»;

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 le parole «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell'occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l'indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all'articolo 5 della l.r.

10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso:

a) non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione;

b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area.»;

d) al comma 2 dell'articolo 13 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1 bis» e dopo le parole «e i comuni» sono inserite le seguenti: «, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)».

2. La modifica dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista dal presente articolo, è applicabile dalla prima rideterminazione della misura dei canoni, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di rilascio delle concessioni di polizia idraulica, in essere alla data del 2 aprile 2026, con richiesta di regolarizzazione presentata all'ente competente entro i termini di cui allo stesso comma 1 bis.

4. La facoltà, per i comuni, di avvalersi del supporto delle forme associative, delle organizzazioni rappresentative o dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di regolarizzazione, di cui allo stesso comma 2, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14**(Modifica agli articoli 42 e 60 della l.r. 6/2012)**

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 bis dell'articolo 42 è inserito il seguente:

«6 bis 1. I proprietari, i gestori e i concessionari delle opere d'arte varie quali, a titolo esemplificativo, ponti, viadotti, gallerie, e dei passaggi a livello, che interferiscono con la rete stradale regionale, interessata dal transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, trasmettono entro il 31 dicembre 2020 alla Città metropolitana o alla provincia sul cui territorio insiste l'opera d'arte viaria o il passaggio a livello, le indicazioni di percorribilità e le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, secondo le tipologie di veicoli e di trasporti definite nelle linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Affinché sia garantita l'attualità delle suddette indicazioni e informazioni, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 60 è inserito il seguente:

«4 bis. Il termine di cui al comma 4 è prorogato di diciotto mesi.».

Art. 15**(Introduzione dell'articolo 19 bis alla l.r. 9/2001)**

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 19 inserito il seguente:

«Art. 19 bis

(Disposizioni acceleratorie per l'approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)

1. Al fine di velocizzare l'espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi prioritarie per lo sviluppo economico del territorio regionale, nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, l'approvazione dei relativi progetti infrastrutturali di interesse regionale e provinciale può essere attribuita, previo accordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti, anche al comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall'intervento, purché l'intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il comune capoluogo approva il progetto infrastrutturale secondo le procedure e con gli effetti disciplinati dall'articolo 19. È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi, prevista dal citato articolo 19, direttamente sul progetto definitivo.

3. Il presente articolo si applica anche alle infrastrutture di trasporto rapido di massa ad impianti fissi i cui progetti definitivi non sono stati approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2020».

Art. 16

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 2 quater dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 17

(Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e inserimento dell'articolo 17.1 nella l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006»;
- b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole «articoli 208, 209 e 210» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209»;
- c) dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti:

«b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

- 1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
- 2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;

3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia»;

- d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 le parole «all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 191 del d.lgs. 152/2006»;
- e) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 le parole «all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 223 e 224 del d.lgs. 152/2006»;
- f) all'linea del comma 1 dell'articolo 17 le parole «dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006»;
- g) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2)»;
- h) alle lettere c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 17 le parole «da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006»;
- i) al primo periodo della lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione di quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3)»;
- j) dopo l'art. 17 è inserito il seguente:

«Art. 17.1

(Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17)

1. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.».

3. Al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'ARPA svolge i controlli riguardanti gli impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, installati all'interno di aree in cui sono localizzati impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

4. Le modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, di cui al comma 1 del presente articolo, relative al riparto delle competenze amministrative in materia di rifiuti tra Regione e province o Città metropolitana, si applicano ai procedimenti di autorizzazione e approvazione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato, rispetto alle modifiche apportate agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della stessa l.r. 26/2003.

6. Ogni richiamo alle province, contenuto nel presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.

7. La spesa per l'applicativo regionale previsto al comma 1 dell'articolo 17.1 della l.r. 26/2003, come introdotto dalla lettera j), comma 1, del presente articolo, è quantificata nel 2020 in euro 90.888,00 per le attività di sviluppo e progettazione e in euro 62.705,00 per i costi di gestione, manutenzione e assistenza. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 90.888,00 con le risorse stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 62.705,00 con le risorse stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa, prevista per i soli costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 62.705,00 annui e alla stessa si provvede con le risorse stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.».

Art. 18**(Modifica all'articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006)**

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.».

2. La spesa per l'applicativo regionale previsto al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 24/2006, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è quantificata nel 2020 in euro 79.527,00 per i costi di sviluppo e progettazione e in euro 79.638,00 per i costi di gestione, manutenzione e assistenza. A tali oneri si provvede nel 2020 rispettivamente per euro 79.527,00 con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 79.638,00 con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa, prevista per i soli costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 79.638,00 annui e alla stessa si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.

Art. 19**(Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater)**

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«2 quater. Nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo volti a:

- a) individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata;
- b) favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali disposto ai sensi dell'articolo 29 octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006.».

Art. 20**(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT)**

1. Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.

2. Per assicurare l'indizione della conferenza di servizi con modalità telematiche secondo quanto disposto al comma 1 è prevista nel 2020 la spesa di euro 60.000,00 per le attività di sviluppo e progettazione della piattaforma allo scopo destinata e di euro 45.912,00 per i costi di gestione della stessa. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 60.000,00 con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 45.912,00 con risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa per i costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 50.000 annui cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.

3. Al fine di garantire l'applicazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), relativamente ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi (categoria di attività numero 2.5, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006) e degli allevamenti zootecnici (categoria di attività numero 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006), le autorità competenti procedono, nelle more del complessivo aggiornamento delle AIA e, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 29 octies, commi 3, lettera a), e 6, del d.lgs. 152/2006, alla verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili sulla base di una specifica relazione tecnica, predisposta dal gestore dell'installazione, che indica gli interventi previsti e i relativi tempi di attuazione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per:

- a) l'effettuazione, da parte delle autorità competenti, della verifica di cui al comma 3, a seguito dell'invio, nei termini stabiliti, della relazione tecnica a cura del gestore interessato;
- b) il rilascio del provvedimento recante l'esito della verifica di cui alla lettera a), effettuata anche rispetto all'adeguatezza degli interventi previsti dal gestore e dei relativi tempi di attuazione ai fini del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione;
- c) l'applicazione e attuazione delle previsioni di cui al comma 3, in riferimento alle procedure di riesame in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21**(Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di autorizzazione unica ambientale)**

1. Al fine di favorire il coordinamento e la semplificazione delle attività di controllo degli enti e dei soggetti competenti in materia ambientale, la Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo per la programmazione e la razionalizzazione dei controlli delle attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA).

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22**(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2001)**

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5,» sono soppresse;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l'applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.».

**TITOLO IV
AMBITO SOCIO-SANITARIO****Art. 23****(Disposizioni relative ai ticket sanitari)**

1. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento

Supplemento n. 22 - Lunedì 25 maggio 2020

del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2020, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza - ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2021. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2021.

5. I soggetti cui siano notificati, entro il 31 dicembre 2020, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2021, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.

Art. 24 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 maggio 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1052 del 12 maggio 2020)

Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 12
Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 9/2005)

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 1 è così sostituito:

«1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominati guardie ecologiche volontarie, organizzato dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3.»

2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).»

3. il comma 3 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1 bis
(Funzioni e attività delle guardie ecologiche volontarie)

1. Il servizio di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie:

- a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;*
- b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell'ottica di tutela della salute pubblica;*
- c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;*
- d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;*
- e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;*
- f) collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.*

2. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:

- a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli*

habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;

c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;

d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.»

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole «e maggiorenne» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente: «d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione.»;

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) prima del comma 1 è inserito il seguente:

- «01. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è:*
- a) organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale;*
 - b) svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti organizzatori di cui al comma 3;*
 - c) prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.»*

2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua e aggiorna, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane e comuni capoluogo di provincia; resta fermo, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria, quanto prescritto dall'articolo 148, commi 2 e 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dall'articolo 48, comma 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).»;

3) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) emana direttive per l'organizzazione programmatica uniforme, tenuto conto delle specificità dei territori, dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, oltre a promuovere periodicamente i corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica aventi ad oggetto, tra l'altro, il riconoscimento di situazioni di potenziale rischio ambientale e la gestione di condizioni che comportano particolare tensione.»;

4) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) cura la redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica e della formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie.»;

5) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) rilascia agli enti organizzatori di cui al comma 3 i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e definisce le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento, dei capi di abbigliamento, delle dotazioni individuali di servizio e dei segni distintivi ammessi, nonché la loro corretta apposizione sull'abbigliamento e sugli automezzi in dotazione, secondo quanto stabilito al comma 01, lettera a).»;

6) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

«e bis) definisce una modulistica unica sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a).»;

- 7) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole «guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle relazioni, degli elenchi delle spese necessarie e dei rendiconti dei finanziamenti dell'anno precedente, trasmessi annualmente dagli stessi in base a uno schema unitario di rendicontazione fornito da Regione Lombardia.»;
- 8) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«g bis) può disciplinare aspetti inerenti al funzionamento generale del servizio idonei a favorire l'unitarietà di cui al comma 01, lettera a).»;
- 9) all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la Città metropolitana di Milano»;
- 10) alla lettera a) del comma 2, le parole «nell'intero territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'intero territorio provinciale e metropolitano»;
- 11) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:
- agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
 - alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, ad esclusione del territorio di cui alla lettera a);
 - ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
 - alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rimanente territorio.»;
- 12) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano l'amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina del responsabile del servizio.»;
- 13) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori. È inoltre ammesso il ricorso a convenzioni con università e istituti di ricerca per garantire il raggiungimento delle progettualità definite dall'ente.»;
- e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti e attività degli enti organizzatori»;
 - la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all'attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).»;
 - dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:
«a bis) definiscono i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;

a ter) attuano le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui alla presente legge.»;

 - la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 11, rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione.»;
 - la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) nominano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, che di norma non può co-
- cidere con il direttore dell'ente organizzatore, e, sentito il suo parere, possono individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l'ente organizzatore o, in mancanza, d'ufficio.»;
- 6) ai numeri 3) e 4) della lettera d) del comma 1, le parole «al 30 giugno e» sono soppresse;
- 7) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
«e bis) trasmettono alla Regione, a fini informativi, copia del vigente regolamento di servizio, ove approvato;

e ter) inviano, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell'ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.»;

8) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza.»;

9) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«b) predispose settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contenendo la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio.»;

10) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) cura l'approvvigionamento, la distribuzione e l'efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l'osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio.»;

11) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
«c bis) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio.»;

12) la lettera e) del comma 2 è soppressa;

13) alla lettera f) del comma 2 le parole «e dei tesserini personali» sono sostituite dalle seguenti: «e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento»;

14) alla lettera g) del comma 2 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «febbraio»;

15) la lettera h) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«h) predispose programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti competenti, sull'intero territorio regionale.»;

16) dopo la lettera h) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«h bis) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie.»;

17) al comma 3 la parola «regolarmente» è sostituita dalle seguenti: «almeno su base semestrale»;

18) al comma 3 dopo le parole «per ogni visita» la parola «e» è sostituita dalle seguenti: «, sulla base di ciascuno dei quali l'ente organizzatore redige» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da presentare alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente.»;

19) il comma 4 è abrogato;

f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4 bis
(Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica quale organismo di confronto tra la Regione e gli enti organizzatori di cui all'articolo 3, comma 3, sul-

le tematiche riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica.

2. La Consulta è convocata e presieduta dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato ed è composta dai responsabili del servizio di cui all'articolo 4, comma 2, o loro delegato, e dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, con funzioni di segretario della Consulta.

3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie, ove istituiti.

4. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno e può operare tramite gruppi di lavoro. Il segretario della Consulta provvede alla redazione dei verbali delle sedute.

Art. 4 ter

(Giornata delle guardie ecologiche volontarie)

1. È istituita la giornata delle guardie ecologiche volontarie, al fine di promuovere il servizio volontario di vigilanza ecologica e rafforzare la collaborazione e la condivisione di intenti tra i volontari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con uno o più degli enti di cui all'articolo 3, comma 3, organizza ogni anno un'apposita manifestazione.

3. Ogni anno la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la data della manifestazione di cui al comma 2 e ne definisce gli aspetti organizzativi.»;

g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea del comma 1, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore della competente direzione generale»;

2) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f) due funzionari del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui un membro effettivo ed uno supplente.»;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. La nomina dei componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 1 è effettuata previo accordo con i competenti organi statali.

3 ter. La commissione regionale di cui al presente articolo resta in carica per cinque anni dalla nomina. Fino alla nomina della nuova commissione continua a operare quella di cui al precedente periodo.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti della commissione spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).»;

h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente organizzatore di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. Il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso agli ambiti individuati dai regolamenti adottati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3, previe intese con gli enti stessi.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni e attività, di cui all'articolo 1 bis, con il decreto d'incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento. L'ente

organizzatore definisce le modalità concrete di conferimento dell'incarico.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente organizzatore garantisce l'affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso ente.»;

i) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio.»;

2) alla lettera d) del comma 1, dopo la parola «completo» sono inserite le seguenti: «secondo la modulistica di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a)»;

3) alla lettera e) del comma 1, le parole «tesserino personale» sono sostituite dalle seguenti: «tesserino di riconoscimento»;

4) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti: «e bis) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;

e ter) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;

e quater) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.»;

5) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.»;

j) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Sospensione e cessazione dall'incarico)

1. L'incarico di guardia ecologica volontaria, di cui all'articolo 7, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita dall'ente organizzatore di cui all'articolo 3, comma 3, e in base alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di accertamento di irregolarità, nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.

2. L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall'ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all'articolo 2.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

a) entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al prefetto competente per territorio;

b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l'ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;

c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;

d) dall'avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall'incarico;

e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al prefetto competente.

4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall'ente organizza-

Supplemento n. 22 - Lunedì 25 maggio 2020

to, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall'incarico.

5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall'articolo 8, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l'ente organizzatore può valutare sulla revoca dell'incarico.

6. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.»;

- k) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile»;
 - 2) all'alinea del comma 1, le parole «di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), e con il personale degli enti di gestione dei parchi che svolge funzioni di polizia amministrativa locale»;
 - 3) alla lettera a) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) e dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)»;
 - 4) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti.»;
 - 5) alla lettera a) del comma 4, dopo le parole «agrosilvo-pastorale» la congiunzione «e» è sostituita da una virgola;
 - 6) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
«c) a porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente e la direzione del Parco ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).»;
 - 7) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Il servizio volontario di vigilanza ecologica può cooperare con i componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che nei casi di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera e), e all'articolo 4, comma 1, lettera e), nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.»;
 - 8) al primo periodo del comma 5, la parola «corpi» è sostituita dalla seguente: «comandi»;
 - 9) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole «Le province» sono inserite le seguenti: «, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali»;
 - 10) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le province possono, inoltre, attivarsi per valutare, sviluppare e coordinare collaborazioni tra Protezione civile e guardie ecologiche volontarie, limitatamente all'erogazione di servizi o per l'attuazione di compiti adeguati e coerenti alla formazione delle stesse, su esplicita richiesta della Protezione civile.»;
 - 11) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Gli enti organizzatori di ciascun territorio provinciale o metropolitano possono individuare congiuntamente e in via preventiva tra i rispettivi responsabili di servizio un referente, che assicuri, d'intesa con gli stessi enti organizzatori, il coordinamento dei servizi volontari di vigilanza ecologica del territorio, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in casi di emergenza o disastri di carattere ecologico di cui agli articoli 1 bis, comma 1, lettera e), e 4, comma 1, lettera e).»;

- 12) il comma 7 è abrogato;
- l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all'ente presso il quale prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto al comma 3.»;
 - 2) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente organizzatore, presso il quale collaborano, a supporto in attività di.»;
 - 3) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.»;
 - 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4.
4 ter. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all'articolo 9 e coloro cui sia stato revocato l'incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.»;
- m) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11 bis
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica volto a sensibilizzare al rispetto per la natura, per la biodiversità e per il territorio anche in area urbana. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
 - a) la distribuzione quantitativa delle guardie ecologiche volontarie sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel biennio, anche con riferimento alle loro caratteristiche di età, genere e istruzione, distinguendo per tipologia di enti organizzatori e per territorio;
 - b) le attività di formazione, aggiornamento e specialistiche fruite dalle guardie ecologiche volontarie e le azioni da loro svolte a tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000;
 - c) le principali questioni emerse nella Consulta regionale del servizio di vigilanza ecologica nel periodo di osservazione e le attività a cui hanno dato luogo;
 - d) le modalità organizzative del servizio di vigilanza ecologica adottate dagli enti nonché le dotazioni strumentali disponibili, segnalando ricorrenze, differenze e risultati, per individuare le migliori pratiche in uso con le condizioni che le abilitano ovvero le criticità incontrate con le possibili modalità per superarle;
 - e) la destinazione e l'utilizzo delle risorse stanziare nel biennio a finanziamento dei programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica, l'entità e la distribuzione della spesa per la copertura assicurativa delle guardie ecologiche volontarie e per gli interventi finanziati in quota alla Regione.
2. Gli enti organizzatori, coinvolti nell'attuazione della legge, forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.»;

n) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

**«Art. 12
(Finanziamenti)**

1. Per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica sono erogati contributi regionali entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, tenuto conto del numero di guardie ecologiche volontarie in servizio presso ciascun ente organizzatore, nonché di indicatori che comprovino la loro effettiva attività.

2. Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato elenco di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.

3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva un'eventuale quota di risorse riservata alla Regione, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da destinare agli interventi di competenza, relativi a:

- a) corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche e dei responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
- c) acquisto dei distintivi delle guardie ecologiche volontarie.»;

o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

**«Art. 13
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per la copertura assicurativa garantita alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), si provvede nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alle coperture assicurative regionali e stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.

2. Alle spese per l'organizzazione della manifestazione di cui all'articolo 4 ter, previste in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

3. Alle spese relative alla commissione regionale d'esame di cui all'articolo 5, comma 4, si provvede per euro 5.000,00 annui con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.

4. Ai finanziamenti di natura corrente previsti all'articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica, previsti in euro 370.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.

5. Ai finanziamenti in conto capitale previsti all'articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica previsti in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 con le risorse stanziate alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.

6. Le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»;

p) l'articolo 14 è abrogato.

**Art. 2
(Norme transitorie e finali)**

1. La commissione regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2005, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare fino alla nomina della nuova commissione secondo quanto previsto al comma 3 ter dello stesso articolo 5 della l.r. 9/2005, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), della presente legge.

2. Fermo restando il limite degli ottantacinque anni di età previsto per lo svolgimento delle funzioni e attività del servizio volontario di vigilanza ecologica, le modifiche apportate all'articolo 2 della l.r. 9/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge non si applicano alle aspiranti guardie ecologiche volontarie già iscritte ai corsi di formazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le guardie ecologiche con almeno ottantacinque anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge cessano, a tale data, dall'esercizio delle funzioni e attività di cui alla l.r. 9/2005, con obbligo di restituzione al rispettivo ente organizzatore del tesserino, del distintivo e, se in dotazione, degli altri mezzi e attrezzature personali.

4. Ciascun ente organizzatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua alle previsioni di cui all'articolo 9 della l.r. 9/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), la propria disciplina della sospensione e cessazione dall'incarico di guardia ecologica volontaria. Decorso il termine di cui al precedente periodo, gli enti organizzatori applicano, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 9/2005, come modificata dalla presente legge.

5. La deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 9/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), e all'articolo 12 della l.r. 9/2005, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere e) ed n), della presente legge, si applicano, in riferimento alla relativa disciplina dei finanziamenti regionali, dall'anno 2021.

7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle disposizioni della l.r. 9/2005 modificate o abrogate dalla presente legge.

**Art. 3
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 maggio 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1054 del 12 maggio 2020)